

COME SI VOTA?

Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA): per le elezioni correnti, è stata presentata UNA SOLA LISTA per ciascuna componente da eleggere.

Le liste dei candidati possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.

Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola volta.

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

Gli elettori - prima di ricevere la scheda - devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza.

- a) **Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza**, espressa con un segno accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
- b) **Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze** espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda;
- c) **Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze**, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.

I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.

L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.

Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.

CHI SONO GLI ELETTORI ? (elettorato attivo)

CHI SI PUO' CANDIDARE ? (elettorato passivo)

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:

- **ENTRAMBI I GENITORI** (o chi ne fa legalmente le veci *) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell'infanzia. * Si intendono le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. **Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.**
- **I DOCENTI** a tempo indeterminato e determinato (con contratto sino al termine delle attività didattiche 30.06 o dell'anno scolastico 31.08), nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia, compresi gli insegnanti di religione cattolica, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

- IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo (SA al 30.06 e al 31.08) in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.

La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.